



Comune di
PELAGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E NORME PER LA CONVIVENZA CIVILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 12 FEBBRAIO 2026

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.....</i>	4
<i>Articolo 2. Definizioni.....</i>	4
TITOLO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL’ABITATO E DELLE AREE VERDI.....	5
<i>Articolo 3. Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile.....</i>	5
<i>Articolo 4. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....</i>	6
<i>Articolo 5. Attività ludiche nei luoghi pubblici.....</i>	6
<i>Articolo 6. Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.....</i>	7
<i>Articolo 7. Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive.....</i>	7
<i>Articolo 8. Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano.....</i>	7
<i>Articolo 9 - Prevenzione d’incendi e di esplosioni.....</i>	8
<i>Articolo 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....</i>	8
<i>Articolo 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati.....</i>	9
<i>Articolo 12 - Tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica.....</i>	9
<i>Articolo 13 - Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare.....</i>	10
<i>Articolo 14 - Divieto di campeggio attendamenti e simili.....</i>	11
<i>Articolo 15 - Recinzione e manutenzione di terreni.....</i>	11
<i>Articolo 16 - Uso dei dispositivi antifurto.....</i>	11
<i>Articolo 17 - Emissioni di fumo.....</i>	12
<i>Articolo 18 - Divieto di suoni e schiamazzi.....</i>	12
<i>Articolo 19 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l’incolumità e la quiete delle persone.....</i>	13
<i>Articolo 20 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....</i>	13
<i>Articolo 21 - Apertura di botole e chiusini.....</i>	14
TITOLO III – DISPOSIZIONI SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI.....	14
<i>Articolo 22 - Conduzione e custodia di cani e altri animali.....</i>	14
<i>Art. 23 - Accesso dei cani e animali d’affezione negli esercizi pubblici e commerciali.....</i>	15
<i>Art. 24 – Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione animali d’affezione </i>	15
<i>Art. 25 - Omessa custodia e smarrimento di animali.....</i>	16
<i>Art. 26 - Rinvenimento di animali.....</i>	16
<i>Articolo 27 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.....</i>	17
TITOLO IV TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO.....	17
<i>Articolo 28 Attività vietate nell’uso del suolo pubblico.....</i>	17
<i>Articolo 29 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati.....</i>	17
<i>Articolo 30 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati.....</i>	18
<i>Articolo 31 - Immissioni sul suolo pubblico.....</i>	19
<i>Articolo 32 - Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate.....</i>	19
<i>Articolo 33 - Pulizia delle grondaie.....</i>	20
<i>Articolo 34 - Esecuzione di giochi.....</i>	20
<i>Articolo 35 - Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento.....</i>	21

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	21
<i>Articolo 36 - Esercizio dell'attività lavorativa.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 37. Attività produttive ed edilizie rumorose.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 38 - Attività di verniciatura e sabbiatura.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 39 - Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno..</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 40 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 41 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada.....</i>	<i>24</i>
Capo III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ASSISTENZA ALLE PERSONE.....	25
<i>Articolo 42 - Mediazione sociale e educazione alla legalità.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 43 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.....</i>	<i>25</i>
Titolo IV - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	26
<i>Articolo 44 – Principi e disposizioni generali.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 45 - Principio di specialità e concorso di norme.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 46 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 47 - Segnalazioni ed esposti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 48 - Interruzione del procedimento sanzionatorio.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 50 - Pagamento in misura ridotta.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 51 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 52 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 53 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 54 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 55 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 56 - Applicazione delle sanzioni accessorie.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 57. Entrata in vigore ed abrogazioni.....</i>	<i>31</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, le misure ed i comportamenti necessari ad assicurare la serena e civile convivenza nel Comune di Pelago. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni necessarie per evitare danni o pregiudizi alle persone od alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro urbano ed ambientale e per favorire e promuovere la qualità della vita dei cittadini. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dalla vigente legislazione statale.
2. Il presente Regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative;
 - e) cultura della legalità ed assistenza alle persone.
3. Il presente Regolamento deve intendersi come norma di principio, indirizzo e coordinamento anche rispetto alle future disposizioni regolamentari comunali.
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e norme per la civile convivenza.

Articolo 2. Definizioni.

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) convivenza civile, igiene urbana, tutela del pubblico decoro dell'abitato e delle aree verdi: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel tempo libero;
 - d) disposizioni per l'esercizio di arti e mestieri ed attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni ed intrattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e le altre specifiche norme comunali in materia;

e) cultura della legalità ed assistenza alle persone: le azioni che il comune può intraprendere per affermare la cultura del rispetto delle norme di civile convivenza, informando i cittadini – soprattutto in età scolare - e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici; per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

TITOLO II – CONVIVENZA CIVILE, IGIENE URBANA, TUTELA DEL PUBBLICO DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI.

Articolo 3. Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile.

1. Il Comune garantisce la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme del codice penale e da altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti nelle specifiche materie e ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque:

- a) causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie;
- b) compiere atti contrari alla pubblica decenza, tra cui soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esibire le parti intime del corpo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) esercitare la prostituzione, o comunque avere atteggiamenti contrari ai canoni della pubblica decenza, stazionando in aree pubbliche o aperte al pubblico, in prossimità di edifici pubblici o di uso pubblico, dei luoghi di culto e lungo le strade o nelle vicinanze dei centri abitati o delle abitazioni private;
- d) occupare indebitamente con roulotte, camper, tende, baracche o ripari di fortuna, terreni pubblici o privati, fatto salvo gli spazi appositamente destinati al campeggio;
- e) sdraiarsi sui monumenti, per terra, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupando con sacchetti od altri oggetti il suolo pubblico;
- f) compromettere l'igiene di aree o edifici pubblici o privati, abbandonando o depositando rifiuti ingombranti sul suolo, ovvero gettando o disperdendo carte, bottiglie, lattine, altro tipo di involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
- g) lavare veicoli, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico;
- h) richiedere insistentemente dazioni di denaro sulla pubblica via, nei parcheggi di esercizi commerciali ovvero davanti agli stessi;
- i) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, fontane o fontanelli pubblici, idranti o utilizzarli per il lavaggio di cose;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, come a solo titolo esemplificativo, valigie, borse o trolley, non riconducibili nella categoria dei rifiuti;
- k) porre in essere all'interno delle biblioteche comunali e in generale in tutti gli uffici e i locali pubblici comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture.
- l) effettuare volantinaggio recando intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e pedoni;

- m) utilizzare, in luoghi pubblici fuochi liberi o griglie (cd. barbecue) o bracieri o forni a legna o a carbone o altro combustibile per cucinare alimenti che diffondano nei luoghi adiacenti fumi e/o ceneri moleste fatte salve le aree appositamente attrezzate dalla Pubblica Amministrazione ovvero nelle manifestazioni debitamente autorizzate;
 - n) utilizzare, in luoghi privati, fuochi liberi o griglie (cd. barbecue) o bracieri o forni a legna o a carbone o altro combustibile per cucinare alimenti che diffondano nei luoghi adiacenti fumi e/o ceneri moleste qualora non provvisti di cappe e condotte adeguate per l'allontanamento dei prodotti della combustione, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile;
 - o) battere, scuotere, spazzolare e tendere panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre oltre la linea del parapetto di terrazze o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche;
 - p) salire sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane e ogni altro bene di proprietà comunale;
 - q) omettere di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private;
 - r) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo i casi espressamente autorizzati.
3. Il Sindaco può vietare in specifiche aree pubbliche nonché su aree private soggette ad uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in qualsiasi tipo di contenitore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato. Nell'ipotesi in cui il trasgressore si rifiuti di ripristinare lo stato dei luoghi, troverà applicazione la procedura prevista dal presente regolamento ex art. 54.

Articolo 4. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, è fatto obbligo ai titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali o circoli privati di provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali derivanti dalla loro attività, quali ad esempio tavolini, sedie etc., abbandonati nelle immediate vicinanze delle attività stesse in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante all'esercizio risulti pulita e sgombra.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 5. Attività ludiche nei luoghi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico e nelle aree appositamente attrezzate a tale scopo, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo o molestia a persone o cose.
2. Nelle strade, nelle piazze o comunque nelle aree e spazi pubblici in prossimità dei monumenti o dei luoghi di culto, è vietata ogni attività ludica che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio, molestia, danno o pericolo a persone o cose.
3. Agli ingressi dei parchi pubblici l'Amministrazione Comunale può collocare cartelli informativi, contenenti le norme comportamentali da osservare.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 6. Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi, ai monumenti ed a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, fatte salve le norme penali in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 ed è obbligato a risarcire il danno eventualmente provocato.

Articolo 7. Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. In particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
2. In luogo della immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e/o il concessionario di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata ed a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 nonché all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ex art. 55.

Articolo 8. Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635 e 639 Codice Penale, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, modificare o rendere illeggibili le targhe viarie o i numeri civici dei fabbricati oppure i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) spostare le panchine dalla loro collocazione così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c) collocare direttamente o indirettamente, senza autorizzazione, sui pali dell'illuminazione pubblica o sugli alberi o sulla segnaletica verticale, volantini, locandine o manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635 e 639 Codice Penale su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei privati, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli

infissi esterni scritte, segni o figure come pure di imbrattare, macchiare o tingere i muri degli edifici stessi.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 9 - Prevenzione d'incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
- b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- c) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- d) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;
- e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa d'inquinamento o d'incendio;
- g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente, gli organi accertatori hanno facoltà, previa diffida scritta con termine di adempimento non inferiore a giorni sette, di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Gli offendicula (filo spinato, cocci aguzzi, frammenti di vetro, chiodi, punte acuminate, filielettrificati, ecc.) e ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è elevata nella misura da da € 75,00 a € 450,00

Articolo 11 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:
 - a) mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;
 - b) mantenere in sicurezza gli edifici per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi e della tipologia degli oggetti ivi presenti;
 - c) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle pertinenze degli stessi
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 nonché all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ex art. 55.
4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 viene elevata nella misura da € 75,00 ad € 450,00

Articolo 12 - Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

1. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
 - c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
 - d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 nonché all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento ex art. 55.
3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 viene elevata nella misura da € 75,00 ad € 450,00

Articolo 13 - Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.

2. È altresì fatto obbligo di:

- a) procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatori, cisterne ecc. e provvedere alla loro accurata pulizia;
- b) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e, possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarle di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;
- c) introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, ovvero, nel caso di contenitori di fiori finti, sabbia fino al completo riempimento degli stessi;
- d) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- e) assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte, anche temporanee, d'acqua stagnante;
- f) coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione;
- g) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;
- h) consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale del gestore dei rifiuti affinché possa procedere al necessario controllo;
- i) alle aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato;
- j) alle aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici e le aziende che a qualsiasi titolo li detengono, provvedere a stocarli in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- k) alle aziende che esercitano attività di rottamazione veicoli provvedere, con periodicità almeno mensile, alla disinfestazione delle aree scoperte dove viene svolta l'attività.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la finalità del presente articolo, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido secondo la procedura di cui all'art. 54.

Articolo 14 - Divieto di campeggio attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.
4. La Polizia Municipale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.
6. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, con l'obbligo a carico del responsabile dell'immediata ripulitura dei luoghi.

Articolo 15 - Recinzione e manutenzione di terreni

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali.
2. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.
3. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
4. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, le recinzioni devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido secondo la procedura prevista dal presente regolamento

Articolo 16 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:
 - a) la durata continuativa di tre minuti;
 - b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Municipale il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

4. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00

Nel caso di edifici in uso a enti pubblici, della violazione risponde il responsabile dell'edificio stesso.

Articolo 17 - Emissioni di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge e/o comunali in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia alle civili abitazioni o alla circolazione veicolare e pedonale. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate e sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o grave molestia.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 18 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, regionali e comunali in materia, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare, dalle ore 23:00 alle ore 7:00 è vietato:

- a) emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi e utensili di qualsiasi specie devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore e dei rumori entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;
- d) Fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti

sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità della vita comune.

e) all'interno degli edifici condominiali in cui vige l'obbligo della nomina dell'amministratore, i comportamenti di cui alla precedente lettera d) sono oggetto dei rispettivi regolamenti condominiali e delle eventuali sanzioni private ivi previste.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione da € 50,00 ad € 300,00

3. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione da € 75,00 ad € 450,00 Qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa.

Articolo 19 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto divieto esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone e/o degli animali.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata nella misura da € 100,00 ad € 600,00

Articolo 20 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima. Ove tale termine non sia rispettato, il Comune, per quanto di sua competenza, potrà imporre diversi itinerari e/o prescrizioni o vietare la manifestazione.

3. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 21 - Apertura di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o su area aperta al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione, salvo i casi di assoluta necessità e urgenza, nel rispetto di ogni misura di sicurezza e di tutte le cautele atte a impedire qualsiasi danno a persone, animali e cose, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.
3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente è elevata da € 100,00 ad € 600,00

TITOLO III – DISPOSIZIONI SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI.

Articolo 22 - Conduzione e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
2. Per la conduzione dei cani in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia, di protezione civile e a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.
3. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.
5. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere le deiezioni qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere da terra gli escrementi
- 5bis. E' fatto divieto di consentire che gli animali con deiezioni liquide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici in ogni modo pavimentati. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale;
 - è fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua - senza aggiunta di sostanze chimiche o detersivi in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore

dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza

- le presenti disposizioni non si applicano nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale”

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e del comma 5 bis del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40, comma 1, lettera J) della Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 e s.m.i., in relazione alla violazione di cui all'articolo 22 della medesima legge.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00

Art. 23 - Accesso dei cani e animali d'affezione negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo precedente, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico.

2. I proprietari o detentori hanno cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. L'accesso è, comunque, consentito nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. Altri animali di affezione potranno accedere agli esercizi pubblici o commerciali purché ciò avvenga sotto la costante custodia del detentore, non vi siano controindicazioni per la salute dell'animale e delle persone e si rispettino le condizioni di cui al comma 2.

4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso dei cani o altri animali d'affezione, previa comunicazione al Sindaco.

5. Il divieto di accesso ai cani o altri animali d'affezione deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con un apposito cartello. I detentori degli animali sono tenuti al rispetto del divieto.

6. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

– comma 2 e 4 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 250 €.

Art. 24 – Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione animali d'affezione

1. E' consentito tenere allevamenti di animali e detenere animali da cortile, quali pollame e conigli, in centro abitato purché ciò avvenga in condizioni igieniche adeguate e non determini disturbo ai vicini. Detti animali non possono circolare in libertà nelle aree comuni a più fabbricati, né nelle aree pubbliche. In particolare si precisa che gli allevamenti devono essere considerati a carattere familiare e dunque con numero di capi non superiore a:

- a. bovini ed equini n° 2 capi adulti;
- b. suini e ovicaprini n° 4 capi adulti;
- c. avicoli n° 20 capi adulti;
- d. conigli n° 5 riproduttori.

Tali allevamenti a carattere familiare devono essere posti a una distanza minima di 10 m. dalle abitazioni, vie o spazi pubblici.

.2 E' possibile detenere animali d'affezione purché ciò avvenga in condizioni igieniche adeguate , non determini disturbo per i vicini e non si tratti di specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica detenute in violazione alle norme vigenti.

.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

– comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 250€.

E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di allontanamento e sistemazione in luogo adeguato degli animali.

– comma 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 250 €.

E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di adeguamento delle condizioni igieniche o di adeguamento a prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle cause di disturbo per i vicini.

Per quanto riguarda la detenzione di animali esotici e/o pericolosi si applica la normativa specifica vigente in materia, fermo restando la possibilità di emettere provvedimenti in virtù dell'art. 54 del T.U.E.L se ne ricorrono i presupposti.

Art. 25 - Omessa custodia e smarrimento di animali

1. Il proprietario o il detentore di un animale deve adottare tutte le cautele necessarie per custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo. 2. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un'anagrafe, il detentore deve provvedere tempestivamente alla denuncia al Servizio Veterinario della ASL con il mezzo di comunicazione più rapido (cui seguirà entro 3 giorni comunicazione scritta). 3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 672 C.P. nei casi in cui si tratti di animali pericolosi o che creino pericolo per l'incolumità pubblica o l'incolumità delle persone, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

– comma 1 : si applica la sanzione da € 50 ad € 500

– comma 2 : si applica la sanzione da € 25 € ad €250.

– nel caso in cui un cane vagante o altro animale sia ricoverato presso il canile o altra struttura, le spese di cattura e custodia sono imputate al proprietario o detentore. Dette spese sono imputate anche in caso di trasferimento al canile o altra struttura disposto con ordinanza per violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla cura e detenzione, salvo i casi di rinuncia alla detenzione dell'animale per gravi e comprovati motivi autorizzati dai competenti uffici comunali. Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato pagamento si prevede l'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Art. 26 - Rinvenimento di animali

1. Chiunque rinviene un animale, presumibilmente abbandonato, è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, ai competenti uffici comunali, i quali provvederanno agli adempimenti necessari.

2. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici.

3. E' vietato altresì occuparsi personalmente della cattura dell'animale, del suo trasporto e della detenzione presso la propria abitazione o altro luogo diverso da quello del ritrovamento, o della conduzione presso il canile, salvo che si tratti di animali feriti, che sia dimostrata una situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso o delle persone e l'impossibilità a contattare i competenti uffici comunali o che si sia ricevuta apposita autorizzazione da parte degli stessi.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 250 €.

Articolo 27 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. Fatto salvo quanto previsto nei regolamenti condominiali, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani o altri animali, di adottare le cautele necessarie al fine di evitare disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, con particolare riguardo alla fascia oraria 23 – 07.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 relativamente alla fascia oraria 23 – 07 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO IV TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO.

Articolo 28 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e le altre norme di legge o dei regolamenti comunali in materia, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo o area pubblica ed in tutti gli spazi destinati alla collettività, è vietata ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, ovvero recare disagio o pericolo alle persone.

3. Al termine dell'occupazione del suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico, è necessario provvedere alla pulizia e al ripristino dell'area utilizzata. In caso contrario, l'Amministrazione comunale ripristina lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento ex art. 54.

Articolo 29 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. Al presente Titolo si applicano le definizioni di cui al Regolamento per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche

2. Ogni occupazione dello spazio e dell'area pubblica, ovvero delle aree a essi assimilate, di seguito "suolo pubblico", deve essere oggetto di concessione da parte del Comune, ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente.

3. Il concessionario deve adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio e pericolo, garantendo la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.
4. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.
5. Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché degli specifici regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico.
7. Salvo quanto previsto al comma precedente, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00
8. Le violazioni ai precetti elencati nel Regolamento comunale per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, salvo siano espressamente sanzionate da altre disposizioni normative, sono punite con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00

Articolo 30 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei predetti luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari.
2. Ove l'insudiciamento di cui al comma precedente sia avvenuto per fatto non imputabile al trasgressore, non si applica alcuna sanzione, ma sussiste comunque l'obbligo di cui al comma successivo, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7.
3. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.
4. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.
5. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo determinati dalla violazione.

6. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
7. La violazione di cui ai commi 3 e 5, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00
8. La violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
9. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.
10. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00

Articolo 31 - Immissioni sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio.
2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.
3. Ferme restando le prescrizioni e le sanzioni previste da altri regolamenti le tende e le strutture similari non possono essere aperte sul suolo pubblico a un'altezza inferiore a 220 cm.
4. E' vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
6. Salvo non sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo non inferiore a giorni quindici.

Articolo 32 - Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate

1. Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo gli amministratori di condomini, ovvero i proprietari e conduttori delle case, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, sono invitati a provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio su dette aree.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo

pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.

3. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico. In caso di violazione del presente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 33 - Pulizia delle grondaie

1. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00

Articolo 34 - Esecuzione di giochi

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada sul suolo pubblico è di norma consentito eseguire giochi, con espresso divieto di recare pericolo o danno alle persone o alle cose, pubbliche e private. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

2. Chiunque, al di fuori dei casi sanzionati ai sensi del codice della strada effettua giochi sul suolo pubblico, violando i divieti di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente

l'attività vietata, di cui al comma successivo.

3. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 35 - Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento

1. L'utilizzo dei fontanelli installati dal Comune in collaborazione con le aziende erogatrici del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. L'accesso ai fontanelli per l'approvvigionamento idrico avviene nell'ordine di presentazione per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle priorità acquisite dagli altri utenti.
3. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori simili di capacità massima non superiore a litri due.
4. E' vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dai fontanelli per sciacquare o pulire bottiglie o altri oggetti ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'impianto.
5. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri dodici. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 36 - Esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa in materia d'igiene, sanità, di prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere e ogni attività lavorativa devono essere effettuati garantendo adeguate condizioni d'incolumità pubblica, sicurezza urbana, decoro, nonché la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.
2. . Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00

Articolo 37. Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e simili (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.

Articolo 38 - Attività di verniciatura e sabbiatura

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, ovvero a qualsiasi altra attività, di apporre ripari e segnalazioni per evitare molestia o danni a persone animali o cose.

3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita. L'Amministrazione procederà alla contestazione della presente violazione tramite la procedura prevista dall'art. 54 del presente Regolamento.

Articolo 39 - Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, è vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale mestieri ambulanti, attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno, in contrasto con le disposizioni di cui ai commi seguenti. Il Comune, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.

2. Le attività di cui al comma 1 non devono altresì essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È vietato esercitare le attività di cui al comma 1, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti.

3. Le attività di mestiere ambulante, artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando vengono effettuate da singoli soggetti:

a) eccetto gli artisti di strada, nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale un'eventuale ulteriore attività dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza dal luogo della precedente;

b) con strumenti e attrezzature tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

4. Per esercente l'attività di mestiere ambulante s'intende il soggetto che svolge attività di cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri simili.

5. Chiunque svolge l'attività di mestiere ambulante deve aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.

6. Per artista di strada s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, writer, body artist, o simili.

7. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente, l'offerta "a cappello".

8. Nell'esercizio dell'attività di artista di strada con emissioni vocali e sonore è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.

9. Per operatore di vendita delle opere del proprio ingegno s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

10. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

11. Non sono altresì considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.

13. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 40 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali relative alla pubblicità, è consentita la distribuzione o il deposito per la libera acquisizione di oggetti quali volantini, pubblicità a mezzo stampa e forme similari di promozione, sul suolo pubblico, nei locali aperti al pubblico e fuori dalle carreggiate, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione.
2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere effettuato solo con consegna a mano a persone fisiche. E' vietato lasciare il materiale pubblicitario direttamente sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. Nei casi in cui non è vietato lasciare il materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, questo deve essere inserito in modo tale che possa essere prelevato solo dall'interno della cassetta o dello spazio condominiale.
4. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico e salvo specifica autorizzazione per casi di pubblica utilità, è vietato collocare su suolo pubblico contenitori, raccoglitori e similari per la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.
6. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 41 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.
2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E' vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00

Capo III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 42 - Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, prevedendo, a favore dei cittadini, specifico servizio che potrà essere svolto da personale appositamente addetto e dalla Polizia Municipale.
2. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
3. Quando la mediazione dia luogo ad un esito positivo, la verbalizzazione degli impegni presi dalle parti in questione, può dar luogo all'interruzione degli eventuali ulteriori accertamenti in ambito amministrativo.
4. Salvo casi eccezionali e a discrezione dei soggetti di cui al comma 1, tra le stesse parti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
5. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel Regolamento

Articolo 43 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

- In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso d'interventi che determinino grave situazione di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza in assenza di supporti parentali o amicali, gli organi di polizia intervenuti potranno richiedere l'intervento congiunto di personale dei servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.
 3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 gli organi di polizia si adoperano per l'accompagnamento delle persone presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
 4. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 cod. civ., gli organi di polizia intervengono identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Ferme

restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori in caso di minore di cittadinanza straniera, si procede secondo quanto previsto dal periodo precedente, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

6. Gli esercenti la potestà nei confronti dei minori affidati a strutture pubbliche quali asili nido, scuole materne o elementari hanno l'obbligo, al fine di evitare il protrarsi dell'orario di lavoro per il personale e l'aggravio dei costi a carico della struttura pubblica, di essere presenti al termine del servizio erogato e comunque all'orario previsto dalle strutture stesse per il riaffidamento dei minori da parte degli operatori scolastici. Se le circostanze comportano la necessità da parte del dirigente scolastico o comunque del responsabile del plesso pubblico di ricorrere agli organi di polizia, a carico del genitore responsabile consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00

Titolo IV - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 44 – Principi e disposizioni generali

1. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni amministrative di cui al Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali del Comune, nonché ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi e agli articoli successivi e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge della Regione Toscana, 28 dicembre 2000, n. 81.

2. La gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative ivi contenute è competenza esclusiva della Polizia Municipale, che la esercita secondo le disposizioni vigenti e in ragione della propria organizzazione interna.

3. Avverso i verbali contestati o notificati in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze, è ammessa la presentazione di scritti difensivi da indirizzare al Sindaco.

4. In tema di violazioni amministrative del Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, la competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi, adottare l'eventuale ordinanza, disporre la notifica, gestire il relativo contenzioso e le procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali, è regolata dal Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali approvato con Delibera C.C. 38 del 29/07/2021

5. Avverso le ordinanze che ingiungono il pagamento di sanzioni pecuniarie e/o dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze sindacali, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 45 - Principio di specialità e concorso di norme

1. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

Articolo 46 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.

3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.

4. I soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'attribuzione dei compiti loro conferiti. Il documento deve essere esibito all'atto di ogni controllo finalizzato all'espletamento delle funzioni di accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti. Sono esonerati da tale obbligo gli ufficiali e gli agenti quando indossano una divisa conforme all'ordinamento vigente.

Articolo 47 - Segnalazioni ed esposti

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo agli uffici comunali preposti.

2. Le segnalazioni o gli esposti anonimi saranno verificati a discrezione dell'ufficio competente, compatibilmente al carico di lavoro e in relazione alla gravità del fatto segnalato, senza che l'eventuale ritardo o mancato seguito della pratica determini un'omissione dell'ufficio stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, in linea di massima, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati.

Articolo 48 - Interruzione del procedimento sanzionatorio

1. Al fine di evitare ogni aggravio del procedimento, per garantire la buona ed efficiente amministrazione, nel caso in cui nel verbale vengano riscontrati errori di oggettiva rilevanza può essere proposta, con richiesta motivata e documentata, l'interruzione del procedimento sanzionatorio.

2. La proposta di archiviazione può essere presentata senza ritardo dall'accertatore o dal responsabile del procedimento al Dirigente dal quale dipende l'ufficio di appartenenza. Nel caso in cui il verbale sia già stato contestato o notificato, il Dirigente competente decide nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo, dando incarico all'ufficio dal quale dipende l'accertatore di notificare agli interessati il provvedimento d'interruzione del procedimento. La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, nel più breve tempo possibile, onde evitare l'instaurarsi del contenzioso.
3. Ove, in sede di valutazione degli scritti difensivi, ovvero in fase di adozione dell'ordinanza ingiunzione, si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 2.
4. Nel caso in cui il contenzioso sia già instaurato avverso l'ordinanza ingiunzione, ove si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, chiedendo di conseguenza la cessazione della materia del contendere

Articolo 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Ogni altra violazione dei precetti del Regolamento e degli altri regolamenti del Comune, nonché delle ordinanze del Sindaco, per le quali non è indicata una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25,00 euro e il massimo edittale di 500,00 euro.

Articolo 50 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie.
4. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento volontario.
5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento e notificazione, è validamente effettuato ed efficace ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria tramite uno dei mezzi indicati nel verbale di violazione.

Articolo 51 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'ufficio competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'ufficio competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni mezzo previsto dalle disposizioni vigenti sulle notificazioni.

Articolo 52 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'autorità competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, nel caso in cui queste siano note.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento, di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla reiterazione generica.
4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

Articolo 53 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi

1. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571.
2. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è inoltre sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00.
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

4. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Articolo 54 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento indicando il termine entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora l'intimato rifiuti di attuare nel termine prescritto il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

4. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 55 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive e il ripristino o la rimozione non siano possibili nell'immediatezza o comunque non siano effettuabili nel termine prescritto, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore o all'obbligato in solido e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio comunale competente, il quale emana un provvedimento di intimazione a provvedere, da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora l'intimato non provveda al ripristino o vi ottemperi oltre i termini previsti, esso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

3. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 56 - Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.

2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

3. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione,

questo trasmette l'ordinanza ingiunzione, divenuta eseguibile, a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che l'ha disposta.

4. Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Articolo 57. Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data si intende espressamente abrogato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 20.12.1991 e successive modificazioni, nonché tutte le precedenti disposizioni regolamentari che contengono norme incompatibili con quelle del presente Regolamento